

Osservazioni a memoria ENEA per udienza 18.9.2014

- 1 [...] il Giudice ha osservato che *"il rispetto dell'orario richiesto al ricorrente è assolutamente poco gravoso, se si pensa alla larga flessibilità di cui gode quale ricercatore (artt. 29 bis, ccnl di settore 1998-2001, doc.10 e 58, ccnl di settore 1998-2001, doc.13 fascicolo di parte ricorrente)"*.

L'ENEA dal 31/12/2010 applica il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, quindi il citato *"art. 29 bis, ccnl di settore 1998-2001"* non è più vigente.

- 2 **Tali assunti mirano, in buona sostanza, a vedersi riconoscere il diritto a continuare a lavorare alle dipendenze dell'Ente, ma esclusivamente da casa.**

[...] della pretesa facoltà di lavorare *esclusivamente* da casa, sulla sola premessa che così è avvenuto per un certo periodo di tempo, e comunque in carenza di qualsivoglia espresso provvedimento autorizzativo e ancor prima di una domanda dell'interessato.

Negli atti difensivi è specificato e inequivocabile che il diritto in oggetto non è di lavorare *esclusivamente da casa* ma quello di decidere autonomamente di giorno in giorno se lavorare nella propria abitazione o nella sede ENEA.

- 3 [...] il ricorrente non ha mai, nel corso della pur lunga esperienza lavorativa presso l'ENEA, rappresentato alcuna esigenza di adattare il proprio orario di lavoro alle esigenze di salute che sono menzionate nell'attuale ricorso.

Essendo ovvio che la grave e gravemente penalizzante malattia del ricorrente non è per lui un argomento piacevole da condividere né tantomeno da ufficializzare, è anche evidente come egli abbia a ragione evitato di ricordare all'ENEA tale malattia fino a quando è stato costretto a farlo proprio per evitare i gravi danni causati dal comportamento dell'ENEA stesso.

- 4 **Altrettanto decisivo appare il fatto che egli sia risultato idoneo allo svolgimento delle mansioni di ricercatore in occasione dei controlli medici disposti su sollecitazione dell'ENEA.**

Sembra proprio che il difensore dell'ENEA non ha ancora capito il fatto più essenziale della controversia: la malattia del ricorrente non gli impedisce di svolgere il proprio lavoro di ricer-

catore, ma gli impedisce invece di osservare obbligatoriamente un qualunque orario di lavoro di ricerca da svolgere nel suo ufficio all'ENEA.

5 [...] è appena il caso di osservare che il ricorrente non ha mai invocato in proprio favore la disciplina in tema di orario flessibile per i ricercatori, [...]

Le contestazioni dell'ENEA al ricorrente sono iniziate il 04/05/2012. Però dal 31/12/2010 l'ENEA applica l'attuale CCNL che per i ricercatori non richiede alcuna invocazione in tema di flessibilità dell'orario.

6 In attuazione di tale disposto contrattuale [ndr: art. 58 CCNL 21/2/2002 (1998-2001)], la Circolare n. 63/ Commissariale del 4 novembre 2011 "Adempimenti attuativi della disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro" (all. 51), al paragrafo 3, relativo ai Ricercatori e Tecnologi, dispone che, per tali categorie di dipendenti, l'orario di lavoro è di 36 ore medie settimanali nel trimestre, nell'ambito dell'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. Inoltre, è previsto che, per la fruizione della flessibilità, i Ricercatori e Tecnologi devono essere presenti in servizio il tempo minimo necessario per la rilevazione da parte del sistema di contabilizzazione di tipo automatico della presenza-assenza.

In realtà l'imposizione di tali obblighi è illegittima poiché travisa proprio l'art. 58 che dovrebbe attuare, come può risultare dalle norme contrattuali e dalla giurisprudenza citate negli atti difensivi.

7 Tra tali obblighi (il CCNL è in atti come all. 48), rientra quello di "rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 2".

Questo obbligo, che è definito dalla lettera e) del comma 2 dell'Art. 26 CCNL 21/2/2002 (1998-2001) riportata nel ricorso, è stabilito per tutti i dipendenti "salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 2". È dunque del tutto evidente che l'obbligo in oggetto riguarda tutti i dipendenti ad esclusione dei ricercatori e tecnologi che ne sono esentati proprio da tale comma 2.

8 Non risponde perciò al vero che l'ENEA avrebbe consentito al ricorrente "di continuare a lavorare a favore dell'azienda nonostante la malattia" (ricorso in opposizione, ultimo rigo di pag. 15), né si vede come potere attribuire all'Ente una tale volontà sulla esclusiva base di generici "permessi di servizio" asseritamente accordati da singoli dirigenti, che non presentano alcun collegamento con la situazione personale del ricorrente.

Il fatto che il ricorrente ogni giorno decideva liberamente di lavorare nella propria abitazione o nella sua sede all'ENEA è stato per circa 20 anni (dal 1987 al 2007) approvato dall'ENEA mensilmente, ufficialmente cioè con tutti i timbri e le firme della normale procedura eseguita da tutti dipendenti, illimitatamente, ininterrottamente, senza decurtazioni della retribuzione, senza lamentele per la qualità o la tempestività del lavoro e senza alcun riferimento alla malattia psichica del ricorrente.

Di ciò costituiscono piena prova i cartelloni delle presenze – assenze del ricorrente relativi agli anni in questione, quelli dal 2003 al 2007 allegati al respinto ricorso, e quelli dal 1987 al 2002 rispetto ai quali in tutti gli atti difensivi è stata costantemente formulata espressa istanza di disporre l'ordine di esibizione a carico della resistente.

Roma 17.9.2014

Il Ricorrente